DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1980

che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario i guanti a maglia non elastica né gommata, impregnata o spalmata di materie plastiche, della voce ex 60.02 della tariffa doganale comune, categoria 10, originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(80/747/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la domanda a titolo dell'articolo 115, primo comma, del trattato, che il governo francese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee in data 8 luglio 1980 al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario i guanti a maglia non elastica né gommata, impregnata o spalmata di materie plastiche, della voce ex 60.02 della tariffa doganale comune, categoria 10, originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che nell'ambito di detto accordo l'importazione diretta di questi prodotti è soggetta a restrizioni quantitative ;

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in causa, originari di Taiwan, è soggetta ad un contingente quantitativo comunitario ripartito tra gli Stati membri con regolamento (CEE) n. 3020/77 della Commissione del 30 dicembre 1977 [1], confermato con regolamento (CEE) n. 255/78 del Consiglio del 7 febbraio 1978 [2] ;

considerando che non è stato possibile realizzare in questa occasione una ripartizione dei massimali secondo le necessità dei mercati rispettivi ; che di conseguenza sussistono disparità tra le condizioni di importazione nei vari Stati membri e che l'uniformazione delle stesse può essere soltanto progressiva ;

considerando che dalla domanda emerge che per il settore industriale interessato esistono serie fifficoltà che si manifestano nella fattispecie in un notevole calo della produzione e dell'occupazione ;

considerando che eventuali importazioni indirette, in aggiunta a quelle già effettuate o previste, possono aggravare dette difficoltà economiche ;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che per conseguenza si deve autorizzare l'applicazione delle misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, alle condizioni definite dalla decisione 80/47/CEE della Commissione del 20 dicembre 1979 [3], in particolare dall'articolo 3 ;

considerando che non si deve estendere tale autorizzazione alla domanda di licenza che ha motivato il ricorso, data la sua modesta entità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sotto indicati, originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali le domande di titolo di importazione sono state depositate in data successiva alla data di adozione della presente decisione :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 60.02 (codice Nimexe : 60.02-40) categoria 10	Guanti a maglia non elastica né gommata, impregnata o spalmata di materie plastiche

Articolo 2

La precente decisione si applica sino a quando saranno aperte in Francia nuove possibilità di importa-

(1) GU n. L 357 del 31. 12. 1977, pag. 51.
(2) GU n. L 39 del 9. 2. 1978, pag. 1.
(3) GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.

zione nei confronti di Taiwan per i prodotti predetti e comunque non oltre il 31 dicembre 1980.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1980.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente